

N. 2668/3089/011 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I° grado iscritta al n. 2668/3089/011
R.A.C.C. promossa con atto di citazione notificato il 9.05.011

da

A con il proc. e dom. avv. **X** per mandato a margine dell'atto di
citazione

ATTORE - OPPONENTE

Contro

B SCARL con il proc. e dom. avv. **Y** per mandato a margine della
citazione

ATTRICE – OPPONENTE

contro

C SPA con il proc. e dom. avv. **Z** per mandato a margine del ricorso

CONVENUTA – OPPOSTA

Contro

D PUBLIC LIMITED COMPANY con il proc. e dom. avv. ... per
mandato in calce all'atto di chiamata in causa

TERZA - CHIAMATA

OGGETTO: opposizione a D.I.

CONCLUSIONI

Il Procuratore di A ha così concluso:

come da allegato.

Il procuratore della B Scarl ha così concluso:

come da allegato.

Il Procuratore della convenuta ha così concluso:

come da allegato.

Il procuratore della terza chiamata ha così concluso:

come da allegato.

FATTO E DIRITTO

Su conforme richiesta della C S.p.a. il giudice designato di questo
Tribunale intimava, con decreto ingiuntivo di data 14/16.03.2011, n.

577/011, alla B scarl e ai garanti A il pagamento della somma di € 76.583,41, oltre agli accessori, per canoni scaduti e non pagati, per canoni a scadere e per il diritto di opzione, in relazione ad un contratto di leasing di data 7.09.07, n. 323417 relativo ad una vettura Porsche Cayenne S (meglio descritta nel richiamato contratto di locazione finanziaria) oggetto di furto.

Avverso tale provvedimento monitorio proponevano opposizione gli intimati A e B scarl contestando di essere tenuti al pagamento di tale somma, eccependo in primo luogo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale essendo A (che aveva inizialmente stipulato il contratto poi ceduto alla B Scarl) un consumatore e nel merito la nullità della clausola n. 4 del contratto di leasing e l'assenza di responsabilità in capo al conduttore, che aveva correttamente custodito il veicolo oggetto del contratto di leasing e chiamando anche in causa la D PLC per essere manlevati dalle pretese del locatore in forza della garanzia assicurativa prestata.

Nel costituirsi in giudizio la terza chiamata resisteva alla domanda in quanto inammissibile e infondata nel merito.

L'opposizione è infondata e va pertanto respinta, atteso che l'eccezione di incompetenza per territorio appare palesemente infondata, in quanto A all'atto della stipulazione del contratto non poteva qualificarsi come "consumatore", ma piuttosto come "professionista" nel senso indicato dal codice del consumo, avendo concluso il negozio nella veste di agente di assicurazione e servizi, in possesso di partita Iva (v. contratto di data 7.09.2007 e anche

l'atto di cessione del contratto di leasing di data 21.02.2008 ove viene riportata la partita iva di A e anche la richiesta di concessione Fido Imprese di data 4.09.2007 rivolta alla C Spa per la concessione del finanziamento per l'acquisto del veicolo con il contratto di leasing, ove A dichiara esplicitamente " di non rivestire la qualifica di consumatore").

Va inoltre considerato che lo stesso A si è costituito garante di un professionista a cui ha ceduto il contratto con l'atto di data 21.02.2008, con conseguente non eccepibilità del foro esclusivo del consumatore, essendo la fideiussione stata sottoscritta in connessione con una attività di tipo imprenditoriale (cfr. da ultimo per tutte, Cass., ordinanza n. [15531](#) del 14/07/2011, secondo cui: " In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della "tutela forte" di cui alla disciplina del Codice del consumo, approvato con il d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il

contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 in favore di una società di persone ed in relazione ad un contratto di mediazione finalizzato alla cessione a terzi di un'azienda).

Palesamente infondate appaiono anche nel merito le eccezioni sollevate dagli oppositori ed in particolare quella attinente alla presunta nullità della clausola n. 4 del contratto di leasing, atteso che la clausola appare determinata avendo ad oggetto la penale prevista nel caso di mancata riconsegna del bene al locatore, per essere lo stesso stato oggetto di furto, con conseguente obbligo di esecuzione del contratto.

Del tutto infondata è anche la tesi della non applicabilità della citata clausola, in quanto il veicolo era stato diligentemente custodito all'interno di un'area privata antistante all'abitazione di tal H, cui il contratto di leasing era stato ceduto dalla B Scarl, dotata di accesso serrato e con le chiavi portate all'interno dell'abitazione, ove erano state rubate, dopo la forzatura della basculante del garage, atteso la condotta gravemente colposa della conduttrice, che non aveva custodito il bene, consegnandolo al H senza alcuna giustificazione, non essendovi alcuna prova della cessione del contratto di leasing con il consenso del locatore, né di alcuna comunicazione alla società di assicurazione D PLC (v. denuncia di furto di data

21.11.2008 ai CC. di Volta Mantovana e atto di cessione del contratto fra H e B Scarl).

Va inoltre considerato che non vi è alcuna prova della reali modalità del presunto furto, non essendovi alcun elemento da cui dedurre che la vettura fosse effettivamente parcheggiata all'interno dell'abitazione del sedicente H, né della reale forzatura dei dispositivi di sicurezza dell'immobile e della custodia delle chiavi in maniera adeguata, in assenza di qualsiasi ulteriore atto di indagine effettuato dagli inquirenti prodotto in causa (avendo l'opponente allegato solamente la denuncia di furto e la certificazione dell'archiviazione del procedimento, che nulla dimostrano a tal fine).

Va in particolare osservato come le modalità del furto denunciato dal H siano palesemente inverosimili, non essendo chiaro come i sedicenti ladri avrebbero potuto non solo sollevare la pesante basculante, ma anche penetrare all'interno dell'abitazione dal garage, prelevare le chiavi, riuscendo ad aprire il cancello indisturbati e ad uscire dal cortile con l'autovettura, tanto che gli stessi carabinieri non hanno svolto alcuna ulteriore indagine, all'esito della succinta denuncia dell'interessato, non effettuando un sopralluogo, come ha candidamente ammesso il medesimo H nella dichiarazione di data 29.06.2009.

Sotto tale profilo nulla aggiungono anche le generiche prove testimoniali dedotte in merito al furto, stante fra l'altro l'evidente incapacità a testimoniare del H, che come responsabile dell'acconcia custodia del mezzo (se non piuttosto della simulazione

del reato) avrebbe un interesse concreto ed attuale che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio, dovendo certamente rispondere della sottrazione del mezzo nei confronti della cooperativa e dei garanti.

Fondata appare infine l'eccezione sollevata dalla terza chiamata in merito alla sua carenza di legittimazione passiva, dato che unica legittimata a far valere l'indennità assicurativa era la società proprietari del mezzo, trattandosi di una assicurazione per conto terzi o di chi spetta (v. contratto di assicurazione con vincolo a favore della locatrice C Spa).

Il pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

- Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata e le ulteriori domande tutte;
- condanna gli opposenti al pagamento delle spese del giudizio, in favore della convenuta e della terza chiamata, che liquida in € 10.400,00, oltre € 120,00 per spese, C.N.A. e IVA, se dovuta per ciascuna delle parti.

Udine, lì 22.11.2012.

IL GIUDICE

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE II CIVILE
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

- Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata e le ulteriori domande tutte;
- condanna gli opposenti al pagamento delle spese del giudizio, in favore della convenuta e della terza chiamata, che liquida in € 10.400,00, oltre € 120,00 per spese, C.N.A. e IVA, se dovuta per ciascuna delle parti.

Udine, lì 22.11.2012.

IL GIUDICE

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

